



**Comune di Modena**  
**Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia**  
**SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA E LE IMPRESE**  
Via Santi 60 - Tel. 059/206.2224 - Fax 059/206.2164  
E-mail \_ giovanni.villanti@comune.modena.it

**Il Dirigente Responsabile**

Modena, 20/10/2005  
Protocollo generale n. 139957/2005  
Protocollo G.C. n. 17742/2005  
CG-DO/do

*A tutto il Personale del Settore*

*Agli Ordini e Collegi professionali*

*AL Comitato Permanente Professioni (CUP)*

*Alle Associazioni di categoria*

**LORO SEDI**

*E per conoscenza:*

**CASSE EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA**  
**Via Santi, 14**  
**41100 MODENA**

**INPS**  
**Viale Reiter, 72**  
**41100 MODENA**

**INAIL**  
**Via Costa, 35**  
**41100 MODENA**

**OGGETTO: LAVORI IN ECONOMIA – OBBLIGO DI INDICARE NOME E DATI DELL'IMPRESA  
ESECUTRICE – SANZIONI.**

Come noto, l'obbligo di dare la comunicazione del nome dell'impresa e di allegare tutte le dichiarazioni previste per legge è sancito dall'art. 3, comma 8, del D.Lgs.14/08/1996 n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" e s.m., ed è altresì recepito dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) all'art.31.6 per la DIA e all'art. 33.2 per il permesso di costruire.

L'art. 3, comma 8, del D.Lgs. citato prevede, in particolare, quale sanzione per la mancata ottemperanza degli obblighi di comunicazione, la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo. *Si riporta in nota il testo dell'art. 3 del D.Lgs.494/1996 e s.m*<sup>1</sup>

Si è rilevato che sovente il titolare del permesso di costruire o della DIA dichiara che l'intervento edilizio è realizzato "IN ECONOMIA".

Si richiama l'attenzione sul concetto di "lavori in economia", per precisare che ci si riferisce comunemente ai lavori eseguiti dal titolare del titolo abilitativo direttamente o attraverso diverse imprese esecutrici appositamente incaricate.

E' ovvio che quando i lavori siano dichiarati come eseguiti direttamente dal titolare deve trattarsi di una persona fisica ed inoltre i lavori devono essere di modesta entità e comunque non devono rientrare nel comma 3 dell'art. 3 sopra richiamato.

Per quanto riguarda invece i lavori eseguiti attraverso diverse ditte, valgono tutti gli obblighi di cui all'art. 3 del D.Lgs. citato.

Solamente per agevolare committente o responsabile dei lavori, la Regione Emilia Romagna, con la propria "Circolare sull'applicazione di alcune disposizioni della L.R.31/2002 " (Prot. n. 6515 del 21 marzo 2003), al paragrafo 5, ha precisato che qualora il soggetto interessato intenda eseguire i lavori in economia e non sia in condizioni di indicare le varie imprese realizzatrici dei lavori, al momento della presentazione della DIA e della comunicazione di inizio lavori per il permesso di costruire, potrà dichiarare di eseguire gli interventi con siffatta modalità, ma ciò nonostante, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 3 e dall'art. 14, comma 4 della L.R.31/2002, deve dare comunque comunicazione del nome delle imprese a cui sono eventualmente affidate, via via, le opere edilizie, integrando quanto dichiarato.

---

<sup>1</sup> *Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.*

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro .
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
  - a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
  - b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II .
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 .
- 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese .
5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
  - a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  - b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ;
  - b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva ;
  - b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo .

In mancanza di tale integrazione, il Comune è tenuto ad adottare il provvedimento di sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 3, comma 8, lett. b-ter) del D.Lgs.494/1996 e s.m., ed inoltre le sanzioni stabilite dal RUE e cioè:

- “*Comunicazione di inizio lavori inesatta, incompleta o mancante degli allegati obbligatori*”, che va da un minimo di 25,00 \_ ad un massimo di 150,00 \_ (misura ridotta \_ 50,00)
- “*Mancata comunicazione variazione dei nominativi sulla comunicazione di inizio lavori*”, che va da un minimo di 25,00 \_ ad un massimo di 150,00 \_ (misura ridotta \_ 50,00),

Al fine dunque di garantire la correttezza degli adempimenti di legge, il Comune ha deciso di attivare a breve controlli in ordine alle DIA e alle comunicazioni di inizio lavori (relative ai permessi di costruire) pervenute con dichiarazione dei lavori in economia, alle quali non hanno fatto seguito le integrazioni dovute.

Si precisa che gli adempimenti di cui all'art.3 citato sono obbligatori anche in tutti i casi di variazioni dell'impresa o delle imprese esecutrici delle opere.

Infine si precisa altresì che sulla documentazione relativa alle imprese, valgono le medesime disposizioni di cui alla nota informativa del 13/10/2004 Protocollo generale n. 137180/2004 che, ad ogni buon conto, si allega.

La presente vale come disposizione di servizio.

***Il Dirigente responsabile  
Ing. Giovanni Villanti***

---

**ALLEGATI:**

nota informativa del 13/10/2004 Protocollo generale n. 137180/2004

*La presente, in originale, firmata e protocollata, è agli atti del settore.*



**Comune di Modena**

**Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia**

**SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA**

Via Santi 60 - Tel. 059/206224 - Fax 059/206164

E-mail \_ giovanni.villanti@comune.modena.it

*Il Dirigente Responsabile*

Modena, 13/10/2004

Protocollo generale n. 137180/2004

Protocollo G.C. n. 15884/2004

DO/do

*A tutto il Personale del Settore*

*Agli Ordini e Collegi professionali*

*AL Comitato Permanente Professioni (CUP)*

*Alle Associazioni di categoria*

**LORO SEDI**

*E per conoscenza:*

**CASSE EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA**

**Via Santi, 14**

**41100 MODENA**

**c.a. dr.ssa Adriana Blasic**

**INPS**

**Viale Reiter, 72**

**41100 MODENA**

**c.a. Sig.ra Giovanna Ascari**

**INAIL**

**Via Costa, 35**

**41100 MODENA**

**c.a. Sig.ra Gilda Pederbelli**

**OGGETTO: D.LGS 6/10/2004 N.251 – NOVITA' IN MATERIA DI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE – PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'EFFICACIA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.**

In materia di impresa esecutrice, alcune novità sono già state introdotte dal **D.Lgs.10/09/2003 n.276** (Legge Biagi), in vigore dal 24/10/2003, con l'intento di contrastare il fenomeno del c.d."lavoro nero".

Questo decreto legislativo ha modificato alcune disposizioni contenute nel **D.Lgs 14/08/1996 n.494** “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”.

Ai sensi dell’art.3, comma 8, del D.Lgs. 14/08/1996 n.494, come modificato dall’art.86, comma 10, del D.Lgs. 276/2003, quando si presenta la comunicazione di inizio lavori, per il permesso di costruire, e quando si presenta la DIA, occorre sempre indicare il numero di iscrizione alla Cassa edile di appartenenza dell’impresa esecutrice.

Inoltre occorre allegare:

1. dichiarazione, resa dal titolare dell’impresa esecutrice circa l’organico medio annuo, distinto per qualifica;
2. dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
3. CERTIFICATO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA, rilasciato dall’INPS, dall’INAIL e dalle CASSE EDILI, per quanto di rispettiva competenza o, in alternativa, un documento unico di regolarità contributiva (DURC).

***Il Comune di Modena ha recepito queste disposizioni all’art.31.6, comma 1, lettera e) e all’art.33.2, comma 2, RUE.***

**Il D.LGS. 6/10/2004 n.251** (in G.U. N. 239 del 11/10/2004) **in vigore dal 26/10/2004**, introduce, all’art.20, un’importante modifica all’art.86, comma 10, lettera b) del D.LGS.10/09/2003 n.276 (Legge Biagi).

Con questa modifica, si ribadisce che in allegato alla COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI nel caso di PERMESSO DI COSTRUIRE, oppure in allegato alla DIA devono essere prodotte le dichiarazioni e la documentazione in relazione all’impresa esecutrice, come sopra indicato.

La novità introdotta dal D.LGS. 6/10/2004 n.251 consiste nella **SANZIONE** prevista nel caso in cui non venga presentato il CERTIFICATO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA.

In questo caso, il Comune SOSPENDE l’efficacia del titolo abilitativo (DIA o permesso di costruire).

A proposito del certificato di regolarità contributiva, questo viene rilasciato rispettivamente da INPS, INAIL, CASSE EDILI, ciascuno per la rispettiva competenza. La legge prevede la possibilità che tali Enti stipulino tra loro una apposita convenzione, al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La CONVENZIONE sottoscritta il 15/04/2004 da INAIL INPS, CASSE EDILI e ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA in attuazione del’art.86, comma 10, del D.LGS 276/2003, è in vigore dal 16/04/2004 e ha validità 3 anni fino al 15/04/2007.

In attesa venga perfezionato l’iter tra INAIL/INPS/CASSE EDILI per consentire il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), previsto dalla legge, il settore scrivente aveva accettato un’autocertificazione, da parte dell’impresa esecutrice dei lavori.

Tuttavia, il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con propria Circolare prot. 848 del 14/07/2004** (inviata all’ANCI – Associazione nazionale comuni italiani- e all’ANCE – Associazione nazionale costruttori edili), ha chiarito che il certificato di regolarità contributiva non può essere sostituito da un’autocertificazione, per 2 motivi:

1. intanto perché l’autocertificazione vanifica la finalità introdotta dalla norma della Legge Biagi di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso;

2. inoltre per una questione di incompatibilità giuridica tra l'istituto dell'autocertificazione e la certificazione di regolarità contributiva. La normativa dettata dal DPR 445/2000 riconosce infatti la facoltà di autocertificare "l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto" (art.46, lettera p, DPR 445/2000). Il che significa che, con l'autocertificazione, l'impresa attesta la correttezza nei versamenti contributivi effettuati nei confronti di INPS, INAIL, CASSE EDILI. Tuttavia è una situazione che non completa la condizione di "regolarità contributiva" per la quale, piuttosto, si deve intendere la posizione dell'impresa che ha versato la contribuzione effettivamente dovuta.

**La verifica della regolarità contributiva comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante, ma va effettuato necessariamente dagli istituti incaricati della riscossione dei contributi obbligatori.**

Quindi, in attesa del DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA, sono solo i tre enti interessati (INPS, INAIL, CASSE EDILI), che rilasciano il proprio rispettivo certificato, per quanto di competenza.

Con la presente si dispone pertanto che **le DIA e le comunicazioni di inizio lavori non saranno ritirate dagli operatori dell'UNITA' DI SERVIZIO AL PUBBLICO, se prive della documentazione prevista per legge e, in particolare, del certificato di regolarità contributiva.**

**In mancanza, verrà emanato un provvedimento di SOSPENSIONE dell'efficacia del titolo abilitativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 8, D.LGS.494/1996, come modificato dall'art. 86, comma 10, lettera b) del D.LGS 276/2003, oggi modificato con il D.LGS.251/2004 (vigente dal 26/10/2004).**

La presente vale come disposizione di servizio, **a far data dal 26/10/2004.**

**Si ritiene superata, pertanto, la disposizione di servizio inviata con nostra precedente nota del 25/02/2004 prot. gen. 26752/2004**

*Il Dirigente responsabile dello Sportello unico per l'edilizia  
Ing. Giovanni Villanti*

*La presente, in originale, firmata e protocollata, è agli atti del settore*